



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0033141
DATA: 19/05/2023
OGGETTO: ATTO di DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI nelle Zone con codice identificativo LOG, VAL, FOC-VEN e BFE2 in applicazione dell'art. 7 del Reg. (CE) 178/02.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Dell'Orfano

CLASSIFICAZIONI:

- [12-15-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0033141_2023_Lettera_firmata.pdf:	Dell'Orfano Giovanni	A1BDC6D04E420CDBCA62321234DEFAD B37BDEFA51452B97F769A60302F896CF2
PG0033141_2023_Allegato1.pdf:		489C3A0CCDCACB7957BE43542296E0 D1D0E07AB023984BA78822F79D7FCC6E6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
U.O.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Direttore Dott. Giovanni Dell'Orfano

ALLE COOPERATIVE

BUCCANEERS
DELTA PESCA
FRUTTI DI MARE
LA BUCA
LA COMACCHIESE
LA VALLE PESCATORI DELLE VALLI
DI COMACCHIO
LEVANTE
LUCIANI
SAN PIETRO
TECNOPESCA
LA FARFALLA
I PIRATI
I SIMPSON
LA TARANTOLA
LOGONOVO
ETRUSCA
I FIOCININI
SIMPSON
LA VELA
LE ALGHE
MOSE' & B.
SAN CASSIANO
VALLI SPINA
VENE BELLOCCHIO
ALLEVATORI VONGOLE GORO
PESCATORI LAGHESE

e, p.c.

Al Servizio Prevenzione Collettiva e
Sanità Pubblica
Regione Emilia-Romagna

Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL della Romagna-Ravenna

Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL della Romagna-Rimini

Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL della Romagna-Cesena



All' A.U.L.S.S. 5 Polesana Unità
di ADRIA Servizio Veterinario

Al Comune di Comacchio

Al Comune di Goro

Al Comune di Codigoro

Al Comando Guardia di Finanza di
Comacchio

Alla Capitaneria di Porto di Porto
Garibaldi

Alla Capitaneria di Porto di Goro

Al Comando Compagnia
Carabinieri di Comacchio

Al Comando Carabinieri NAS Bologna

All'IZSLER Sezione Provinciale Ferrara

All'Agenzia Regionale per la
Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna
Sezione Provinciale di Ferrara

Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara

Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione

Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni
e delle Province Autonome di Trento e
di Bolzano

OGGETTO: ATTO di DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI nelle Zone con codice identificativo LOG, VAL, FOC-VEN e BFE2 in applicazione dell'art. 7 del Reg. (CE) 178/02.



1. Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
2. Visto il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
3. Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
4. Vista l'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 08/07/2010 rep. 79/CSR concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi recepita con DGR n. 1498 del 11/10/2010;
5. VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
6. VISTO il Regolamento (UE) 2019/627 della Commissione del 15/03/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625;
7. Vista la Legge n. 241/91 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
8. Visto il D.Lgs. n. 193 del 6/11/2007 in materia di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
9. Visto il D.Lgs n. 27 del 02/02/2021 e s.m.i. in materia di disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
10. Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 07/07/2008 sulla definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
11. Vista la Determina n. 16348 del 19/12/2008 della Regione Emilia - Romagna, relativa al "Sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi";
12. Vista la Determina n. 13959 del 11/08/2020 del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna concernente procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e monitoraggio nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi;
13. RITENUTO opportuno, a tutela della pubblica salute, sospendere cautelativamente la raccolta e la commercializzazione dei molluschi bivalvi provenienti dagli allevamenti in indirizzo per le insufficienti caratteristiche igienico sanitarie delle zone classificate dovute alle abbondanti piogge ed alla piena dei fiumi (Allerte meteo Emilia Romagna);

PRESCRIVE



È temporaneamente vietata la raccolta e la commercializzazione per il consumo umano di Molluschi Bivalvi provenienti dalle Zone con codice identificativo LOG, VAL, FOC-VEN e BFE2 del Piano di monitoraggio molluschi sino al ripristino delle caratteristiche sanitarie previste dalla normativa vigente; è altresì vietata l'attività di reimmersione e di raccolta novellame nelle stesse Zone.

I competenti Servizi dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e tutte le altre Forze di Polizia sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo in detto territorio ed a fare rispettare il presente ATTO di divieto di raccolta.

Le violazioni al presente ATTO saranno perseguite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e ai sensi del c. 14 dell'art. 6 del D.Lvo 193/07.

Firmato digitalmente da:

Giovanni Dell'Orfano
(Il Direttore dell'U.O.C. Igiene

Alimenti di Origine Animale

)

Responsabile procedimento:
Paolo Rizzi